

APPALTI - BANDO DI GARA - CLAUSOLE ESCLUDENTI - ONERE DI IMMEDIATA IMPUGNAZIONE

Il principio generale secondo il quale le clausole del bando vanno impugnate unitamente al provvedimento che rende attuale la lesione trova delle eccezioni, con conseguente onere di immediata impugnazione del bando, nei casi in cui: a) si contesti in radice l'indizione della gara; b) all'inverso, si contesti che una gara sia mancata, avendo l'amministrazione proceduto all'affidamento diretto; c) si impugnino direttamente le clausole del bando assumendo che le stesse siano immediatamente escludenti.

Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 2472/2020

Pubblicato il 17/04/2020

N. 02472/2020REG.PROV.COLL.

N. 05167/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5167 del 2019, proposto da Primaidea s.r.l. in proprio ed in qualità di capogruppo mandataria del Costituendo R.T.I. con il Gruppo Moccia s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Spataro, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;

contro

Alitalia – Società Aerea Italiana s.p.a. in amministrazione straordinaria, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Annoni, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, via Udine, 6;
Regione Calabria - in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Oreste Morcavallo, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, via Arno, 6;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) n. 01043/2019, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Alitalia – Società Aerea Italiana s.p.a. in amministrazione straordinaria e della Regione Calabria;

Visto l'appello incidentale di Alitalia s.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 gennaio 2020 il Cons. Stefano Fantini e uditi per le parti gli avvocati Spataro, Morcavallo e Annoni;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1.- Il R.T.I. Primaidea s.r.l. ha interposto appello nei confronti della sentenza 28 maggio 2019, n. 1043 del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sez. I, che ha accolto i motivi aggiunti al ricorso incidentale di Alitalia s.p.a. in amministrazione straordinaria avverso l'ammissione alla gara del raggruppamento appellante, dichiarando per l'effetto improcedibile il ricorso principale di

quest'ultimo, esposto avverso il decreto dirigenziale regionale n. 8898 in data 8 agosto 2018, disponente l'aggiudicazione in favore di Alitalia.

Si tratta della procedura aperta indetta con avviso del 12 luglio 2017 dalla Regione Calabria, Dipartimento Turismo, Beni culturali, Istruzione e Cultura, per l'affidamento dei *“servizi di promozione e comunicazione per la realizzazione di una campagna di “advertising” finalizzata ad intercettare nuovi flussi turistici verso la destinazione “Calabria”, ed alla promozione del territorio regionale calabrese nei mercati di riferimento”*.

La procedura veniva suddivisa in quattro lotti e viene ora in rilievo solamente il primo lotto-Azione A1 della durata di tre anni, del valore di euro 3.000.000,00, concernente l'attività di comunicazione e promozione da svolgere *“in consolidati mercati internazionali (mercati europei) al fine di massimizzare l'accesso ai grandi volumi di turisti”*.

All'esito della gara il raggruppamento Primaidea risultava inizialmente primo graduato, salvo poi, all'esito del riesame dell'offerta tecnica, subire, nel corso della seduta riservata del 23 maggio 2018, una decurtazione del punteggio (che da venti è stato rideterminato in dieci punti, in ragione dell'asserita mancanza del requisito delle tre destinazioni oltre i mercati prioritari, necessario per il conseguimento del punteggio massimo).

Per effetto di tale riesame Alitalia diveniva prima in graduatoria con complessivi punti 92,94, mentre il R.T.I. Primaidea secondo con punti 90,00 e terza la AMSL-*Airport Marketing Services Limited* con punti 83,92.

Con il ricorso in primo grado il raggruppamento Primaidea s.r.l. ha impugnato l'aggiudicazione in favore di Alitalia s.p.a. deducendo : a) l'illegittimità della determinazione assunta dal seggio di gara di richiedere alla Commissione tecnica di procedere al riesame dell'offerta tecnica da esso presentata, usurpando le competenze della Commissione stessa, violando la regola che impone la valutazione delle offerte tecniche prima di quelle economiche, e comunque

violando i principi in materia di autotutela decisoria implicanti l'instaurazione del contraddittorio procedimentale; b) l'illegittima rideterminazione dei punteggi operata dalla Commissione tecnica in relazione al sub-elemento "quantità dei mercati proposti dal concorrente" per erronea applicazione degli artt. 2 e 4 del capitolato speciale, nella misura in cui avrebbe erroneamente considerato quali "mercati prioritari" tutti e otto i mercati elencati dall'art. 2, comma 3, dello stesso capitolato, e prevedendo dunque come obbligatoria l'indicazione da parte del concorrente di "altri mercati diversi dai predetti" ai fini del conseguimento del punteggio massimo; c) l'impossibilità per la Commissione di riesaminare le offerte tecniche in ordine ai "mercati aggiuntivi", espressione di una valutazione ampiamente discrezionale dell'amministrazione.

La controinteressata società Alitalia in amministrazione straordinaria, nel costituirsi in giudizio, ha esperito ricorso incidentale avverso l'ammissione alla gara della ricorrente principale, deducendo : d) l'inammissibilità dell'offerta tecnica del R.T.I. Primaidea in ragione dell'impossibilità di eseguirla con le modalità dichiarate in sede di gara, non essendo utilizzabili gli spazi pubblicitari nella disponibilità della compagnia tedesca Airberlin, fallita nel novembre 2017, e di quelli di Alitalia, per gli aeromobili al cui interno viene distribuito il *magazine* Ulisse; e) l'illegittimità del punteggio tecnico attribuito all'offerta dell'A.T.I. Primaidea per il subcriterio "quantità di mercati offerti", in relazione al quale avrebbe dovuto conseguire zero punti, non avendo proposto neppure una destinazione aggiuntiva oltre i cinque mercati prioritari indicati nel capitolato speciale, con la conseguenza che verrebbe a collocarsi al terzo posto in graduatoria con un totale di punti 80 e non avrebbe interesse a coltivare il ricorso.

Con successivi motivi aggiunti al ricorso incidentale Alitalia ha dedotto due ulteriori motivi escludenti, concernenti l'offerta tecnica del raggruppamento Primaidea, ed in particolare : f) la carenza dell'attestazione di conformità

all'originale della documentazione depositata da Primaidea a comprova della disponibilità degli spazi pubblicitari occorrenti per l'espletamento del servizio (non potendosi all'uopo fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà); g) in ogni caso l'omessa produzione, in sede di partecipazione, dei contratti di concessione degli spazi pubblicitari, e dunque l'inidoneità della documentazione a dimostrare l'effettiva disponibilità degli spazi pubblicitari.

Il R.T.I. Primaidea, a sua volta, ha proposto motivi aggiunti al ricorso principale chiedendo l'annullamento degli artt. 2, 12 n. 5 e 15.1, comma 3, del disciplinare di gara, nonché dell'art. 3 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale di gara, ove intesi nel senso di prescrivere, per la partecipazione alla gara ed a pena di esclusione, ovvero quale requisito essenziale dell'offerta tecnica, senza possibilità di soccorso istruttorio, la produzione di copia conforme all'originale della documentazione attestante la disponibilità degli spazi pubblicitari che saranno utilizzati per la campagna di comunicazione oggetto dell'appalto, nonché la produzione di copia conforme all'originale del contratto di concessione degli spazi pubblicitari utilizzati per la campagna di comunicazione oggetto dell'appalto.

2. - La sentenza appellata, disattesa l'eccezione di tardività, come pure i primi due motivi del ricorso incidentale escludente della società Alitalia, ha accolto i motivi aggiunti allo stesso ricorso incidentale, anch'essi escludenti, nella considerazione che *«l'offerta tecnica presentata da Primaidea risulta carente dei requisiti prescritti dagli artt. 2.3, 12, comma 1, n. 5 e 15.1, n. 3 del Disciplinare di gara nonché dall'art. 3.4 del Capitolato Speciale. Primaidea, infatti, non era sicuramente in possesso di "regolare concessione degli spazi pubblicitari" da utilizzare per la campagna di advertising e non ha prodotto a corredo dell'offerta tecnica "documentazione idonea" ad attestare la giuridica disponibilità dei suddetti spazi, redatta in conformità alle vigenti previsioni di legge (segnatamente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000) e di quelle del Disciplinare»*. Ha ritenuto la sentenza che la disponibilità degli spazi pubblicitari (non dimostrata da Primaidea mediante contratti di concessione, ma

solo con inidonee proposte contrattuali) si pone come requisito di partecipazione alla gara e non già di mera esecuzione richiesto per la stipula del contratto. In ogni caso tali atti pre-negoziali sono stati prodotti in allegato all'offerta tecnica in copia semplice anziché in originale, ovvero in copia autentica e/o conforme, come era richiesto a pena di esclusione dall'art. 15, comma 1, n. 3, nonché dall'art. 6.4 del disciplinare; trattandosi di atti di natura privatistica, è da escludersi la possibilità di attestarne la conformità con le modalità di cui al d.P.R. n. 445 del 2000. La sentenza ha infine dichiarato tardivi i motivi aggiunti al ricorso principale esperiti da Primaidea avverso le clausole della *lex specialis* disciplinanti i requisiti della documentazione necessaria ad attestare e comprovare il possesso della disponibilità degli spazi pubblicitari, in quanto, essendo posti a pena di esclusione, ove ritenuti tali da rendere ingiustificatamente difficoltosa la partecipazione alla procedura di gara, avrebbero dovuto essere fatti oggetto di immediata impugnazione.

3.- Con l'appello il R.T.I. Primaidea s.r.l. ha dedotto l'erroneità della sentenza per non avere rilevato la tardività dei motivi aggiunti al ricorso incidentale di Alitalia, la quale, bene prima dell'accesso documentale del 3 dicembre 2018, conosceva gli atti e gli inerenti vizi, ed inoltre ha contestato la fondatezza nel merito dei motivi aggiunti al ricorso incidentale avversario, assumendo che la disponibilità degli spazi pubblicitari va considerata come requisito di esecuzione del servizio appaltato (da provare all'esito della proposta di aggiudicazione) e che una diversa interpretazione della *lex specialis* (nel senso di ritenere necessaria la produzione dei contratti di concessione degli spazi pubblicitari in sede di partecipazione) si porrebbe in contrasto con l'art. 83, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016, violando altresì il principio di *par condicio* e quello di concorrenzialità; ha inoltre reiterato i motivi del ricorso di primo grado.

4. - Si è costituita in resistenza Alitalia s.p.a. chiedendo la reiezione del ricorso in appello e riproponendo, in via subordinata, i motivi assorbiti dalla sentenza; ha altresì proposto appello incidentale in via subordinata e condizionata avverso la sentenza, limitatamente ai capi che hanno, rispettivamente, dichiarato inammissibile il primo motivo del suo ricorso incidentale e respinto il secondo motivo dello stesso ricorso incidentale.

5.- Si è costituita in resistenza la Regione Calabria chiedendo la reiezione dell'appello principale.

6. - All'udienza pubblica del 30 gennaio 2020 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1.-Il primo motivo dell'appello principale censura la sentenza nella parte in cui ha disatteso l'eccezione di irricevibilità dei motivi aggiunti al ricorso incidentale di Alitalia, la quale, secondo la prospettazione di Primaidea, aveva avuto conoscenza della documentazione relativa alla sua offerta tecnica (comprovante la disponibilità degli spazi pubblicitari) ben prima dell'ostensione avvenuta il 3 dicembre 2018, sin dalla seduta pubblica del 23 agosto 2017 (in cui era stata contestata, da un concorrente, l'idoneità della autocertificazione prodotta da Primaidea), nella quale era presente un delegato di Alitalia (l'avvocato Paolo Cucchi), o comunque nella seduta pubblica del 10 novembre 2017 (in cui il seggio di gara ha accertato la regolarità e conformità della documentazione prodotta dai partecipanti), alla quale erano presenti ben due delegati di Alitalia; conseguentemente l'inidoneità della dichiarazione sostitutiva doveva essere censurata da Alitalia con il ricorso incidentale notificato il 26 ottobre 2018. Inoltre, con la lettura dell'elaborato tecnico dell'A.T.I. Primaidea, versato agli atti del giudizio di primo grado sin dal 3 ottobre 2018, Alitalia avrebbe avuto contezza del fatto che la disponibilità degli spazi pubblicitari dei vari vettori era stata attestata non con contratti, bensì con

proposte contrattuali. Assume ancora l'appellante che la disponibilità degli spazi pubblicitari, pur ricompresa nella lettera "B", attiene ai requisiti tecnici dell'operatore economico, e non già all'offerta tecnica, come si desumerebbe dall'art. 15.1 del disciplinare di gara, e dunque doveva trovare applicazione il rito super-speciale di cui all'art. 120, comma 2-*bis*, Cod. proc. amm.

Il motivo, nelle sue interne articolazioni, è infondato.

Dalla lettura dei verbali di gara del 23 luglio 2017 e del 10 novembre 2017 non è dato evincere la conoscibilità della documentazione, la cui contestazione ha dato luogo alla proposizione dei motivi aggiunti al ricorso incidentale.

In particolare, nel verbale della seduta pubblica del 23 agosto emerge che il legale rappresentante della società Dekmatis ha contestato l'idoneità dell'autocertificazione prodotta da Primaidea in merito alla disponibilità degli spazi pubblicitari da utilizzare per la campagna e che quest'ultima ha fatto presente che il requisito di idoneità è inserito nell'offerta tecnica "Busta B"; tanto che la Commissione ha rinviata la valutazione dell'idoneità della documentazione alla fase di gara successiva.

Dal verbale del 10 novembre 2017, per quanto versato agli atti del processo, si evince solo che, all'esito dell'apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche, la Commissione giudicatrice, fa, per il raggruppamento Primaidea, riferimento alla copia conforme del contratto di concessione degli spazi pubblicitari, ritenendo "presente tutta la documentazione richiesta".

Neppure dall'offerta tecnica del raggruppamento Primaidea si evincono i titoli giuridici (e dunque la loro validità od idoneità) che giustificano la disponibilità degli spazi pubblicitari dei vettori.

Si tratta dunque, complessivamente, di elementi di valutazione inidonei a fare desumere la piena conoscenza, da parte di Alitalia, dei vizi inficianti

l'ammissione/valutazione dell'offerta tecnica di Primaidea sin dal momento della proposizione del ricorso incidentale.

Le censure sono rivolte nei confronti degli allegati dell'offerta tecnica del raggruppamento appellante, conosciuti solo in virtù dell'accesso richiesto da Alitalia il 17 ottobre 2018 e consentitole il successivo 3 dicembre; agli atti del giudizio di primo grado infatti era stata prodotta l'offerta tecnica, ma non i suoi allegati.

Quanto all'applicazione del rito di cui all'art. 120, comma 2-*bis*, giova considerare che l'art. 15.1 del disciplinare di gara include nell'offerta tecnica la «*copia conforme, nei modi di legge, del contratto di concessione degli spazi pubblicitari che saranno utilizzati per la campagna di comunicazione*»; coerentemente, dunque, come ritenuto dal primo giudice, la documentazione non è stata esaminata dalla Commissione ai fini dell'ammissione alla gara (quindi, come requisito di qualificazione di carattere tecnico-professionale), secondo quanto inferibile dal verbale del 23 agosto 2017. Ciò comporta, sotto il profilo logico prima ancora che giuridico, il corollario dell'impossibilità di esperire i motivi seguendo il rito dell'art. 120, comma 2-*bis*, Cod. proc. amm., atteso che gli stessi hanno riguardato documentazione non resa pubblica in sede di ammissione dell'offerta.

2. - Il secondo motivo sviluppa l'assunto argomentativo secondo cui la disponibilità degli spazi pubblicitari va considerata quale requisito di esecuzione del servizio appaltato, con la conseguenza che i contratti di concessione degli spazi stessi andavano allegati dopo la proposta di aggiudicazione, secondo la prassi seguita dall'amministrazione anche con riguardo al lotto 4, e chiarito con la nota di chiarimenti in data 26 marzo 2018 del R.U.P., sì che in sede di partecipazione doveva ritenersi sufficiente la produzione di copia delle proposte contrattuali, come previsto dall'art. 2.3 del disciplinare. E comunque, anche a considerare i contratti come requisito di partecipazione ai sensi dell'art. 15.1 n. 3 del disciplinare,

quanto prodotto dall'A.T.I. Primaidea consiste in un valido impegno sull'uso degli spazi pubblicitari; infatti le dichiarazioni dei titolari di spazi pubblicitari seguono proposte di acquisto da parte di Primaidea. A ritenere la dichiarazione sostitutiva irregolare, vi sarebbe comunque stato spazio per il soccorso istruttorio, trattandosi di requisito di idoneità tecnica, e non già di elemento dell'offerta tecnica.

Il motivo è infondato.

Il disciplinare di gara osta ad un'interpretazione che faccia dei contratti di concessione degli spazi pubblicitari un requisito di esecuzione del contratto, atteso che l'art. 15.1 stabilisce che l'offerta tecnica deve contenere, a pena di esclusione, tra l'altro, la *«copia conforme, nei modi di legge, del contratto di concessione degli spazi pubblicitari che saranno utilizzati per la campagna di comunicazione»* (comma 3). Né può ravvisarsi un effettivo contrasto dell'art. 15.1 n. 3 del disciplinare con la più generica, ma non incompatibile, disposizione del precedente art. 2.3. alla stregua del quale *«gli operatori economici dovranno presentare, a pena di esclusione, copia di idonea documentazione attestante, ai sensi della vigente normativa, la concessione degli spazi pubblicitari, da parte del soggetto proprietario»*.

Ed infatti entrambe le clausole del disciplinare concordano nel richiedere, sin dalla fase della partecipazione alla gara, la documentazione attestante la concessione degli spazi pubblicitari.

Milita nella stessa direzione la prescrizione dell'art. 12.5 del disciplinare, che, in tema di requisiti di idoneità professionale (tecnico-economico-finanziario), dispone che i concorrenti, a pena di esclusione, debbano *«essere in possesso di regolare concessione degli spazi pubblicitari da utilizzare per la campagna, ai sensi della vigente normativa in materia»*.

Tutte le ricordate disposizioni della *lex specialis* sono sufficientemente chiare nell'imporre, sin dalla fase di partecipazione alla gara, il possesso dei contratti di concessione degli spazi pubblici in capo ai concorrenti (senza che possano

assumere valore esimente eventuali chiarimenti autointerpretativi resi dalla stazione appaltante in contrasto con la *lex specialis*).

Tale circostanza appare dirimente ai fini del decidere, anche ove si volessero ravvisare aporie dello stesso disciplinare nel qualificare tali concessioni come requisiti di idoneità professionale ovvero elementi contenutistici dell'offerta tecnica.

Punto fondamentale è infatti quello per cui l'A.T.I. Primaidea non aveva i contratti di concessione al momento della partecipazione alla procedura di evidenza pubblica e di presentazione dell'offerta; la dichiarazione di disponibilità degli spazi pubblicitari effettuata dal raggruppamento è dunque contenutisticamente (intrinsecamente) infondata perché fa riferimento ad atti prenegoziali (preventivi, proposte di collaborazione commerciale) e non già a contratti, e dunque a documentazione oggettivamente inidonea a comprovare l'effettiva disponibilità degli spazi pubblicitari.

Anche sotto il profilo formale, emerge poi l'inidoneità della documentazione prodotta, in copia semplice, dal raggruppamento appellante, che ha reso una dichiarazione sostitutiva (ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000) di conformità agli originali degli atti negoziali trasmessi dalle agenzie e dalle compagnie titolari degli spazi pubblicitari, dichiarazione esclusa per tale tipologia di atti dal combinato disposto degli artt. 19 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000 (con conseguente preclusione anche del ricorso al soccorso istruttorio, comunque non consentito con riguardo alla documentazione afferente all'offerta tecnica, per di più prevista a pena di esclusione).

La documentazione prodotta da Primaidea era dunque non solo (e risolutivamente, ai fini del decidere) oggettivamente inidonea a comprovare l'effettiva disponibilità degli spazi pubblicitari e la loro concreta messa a disposizione da parte dei soggetti

titolari degli stessi, ma anche formalmente inidonea ad attestarne la conformità all'originale.

3. - Il terzo motivo di appello è poi rivolto avverso il capo della sentenza che ha dichiarato irricevibili i motivi aggiunti al ricorso principale svolti dall'A.T.I. Primaidea con la memoria del 9 gennaio 2019, volti a contestare le clausole di gara su cui Alitalia ha basato i motivi aggiunti all'impugnazione incidentale, nella considerazione che la produzione dei contratti definitivi di concessione degli spazi pubblicitari in sede di partecipazione comporterebbe la violazione dei principi di uguaglianza, parità di trattamento, e di massima concorrenzialità, nonché degli artt. 83, comma 2, ovvero 95, comma 1, del d.lgs. n. 50 del 2016.

Anche tale motivo è infondato.

L'appellante critica, in particolare, la statuizione in questione, secondo cui *«tali clausole, attesa anche l'espressa comminatoria di esclusione prevista sul punto dalla lex specialis di gara, ove ritenute -come nella specie- impositive di oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati per eccesso rispetto ai contenuti della procedura ovvero tali da rendere ingiustificatamente più difficoltosa la partecipazione alla procedura selettiva [...], avrebbero dovuto essere impugnate immediatamente dal concorrente che le ritiene lesive senza attendere il relativo atto applicativo».*

Si tratta, in realtà, di una statuizione conforme ad un orientamento giurisprudenziale consolidato (Cons. Stato, Ad. plen., 29 gennaio 2003, n. 1), di recente confermato da Cons. Stato, Ad. plen., 26 aprile 2018, n. 4, alla stregua del quale la regola generale è quella per cui le clausole del bando vanno impugnite unitamente al provvedimento che rende attuale la lesione (e dunque, di norma, l'aggiudicazione a terzi). Tale principio trova però delle eccezioni sotto il profilo oggettivo e soggettivo, nel senso che in taluni casi, secondo l'indirizzo dell'Adunanza plenaria, il bando di gara va immediatamente impugnato, ed in

talune di tali fattispecie è consentita anche l'impugnazione (immediata) da parte di soggetto che non ha proposto la domanda di partecipazione.

L'impugnazione immediata del bando occorre allorchè : a) si contesti in radice l'indizione della gara; b) all'inverso, si contesti che una gara sia mancata, avendo l'amministrazione proceduto all'affidamento diretto; c) si impugnino direttamente le clausole del bando assumendo che le stesse siano immediatamente escludenti.

Per quanto rileva nella fattispecie controversa, le clausole contestate del disciplinare (tra cui, in particolare, l'art. 15.1, comma 3) hanno natura di clausole immediatamente escludenti, sia intendendo l'imposizione della presentazione di contratti di concessione di spazi pubblicitari prima dell'aggiudicazione alla stregua di clausola che introduce oneri manifestamente sproporzionati ai fini della partecipazione, sia intendendo la disposizione irragionevole costituente una condizione negoziale che rende il rapporto contrattuale eccessivamente oneroso ed obiettivamente non conveniente, per di più, secondo la prospettiva attorea, *contra ius*.

4. - Alla stregua di quanto esposto l'appello principale va respinto, il che preclude la disamina dei motivi di primo grado riproposti.

5.- La reiezione dell'appello principale rende poi improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse l'appello incidentale condizionato di Alitalia s.p.a. 6. - La complessità delle questioni giuridiche trattate integra le ragioni che per legge consentono la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando, respinge l'appello principale e dichiara improcedibile l'appello incidentale.

Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Luciano Barra Caracciolo, Presidente

Raffaele Prosperi, Consigliere

Federico Di Matteo, Consigliere

Stefano Fantini, Consigliere, Estensore

Giovanni Grasso, Consigliere

L'ESTENSORE
Stefano Fantini

IL PRESIDENTE
Luciano Barra Caracciolo

IL SEGRETARIO